

Progetto

Ordinanza sui veicoli nelle prove su combinazioni di veicoli con rimorchi doppi¹⁾

Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, prima frase, dell'articolo 69, paragrafo 2, dell'articolo 70 bis, paragrafo 2, dell'articolo 84, paragrafo 1, dell'articolo 85, paragrafo 1, dell'articolo 118, paragrafo 13, prima frase e paragrafo 14, prima fase, dell'articolo 134 sexies della legge sulla circolazione stradale, cfr. legge consolidata n. 168 del 14 febbraio 2023, modificata dalla legge n. [XX], devono essere determinati mediante autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'ordinanza n. 664, del 30 maggio 2023, relativa ai compiti, ai poteri e al diritto di ricorso dell'autorità per la sicurezza stradale:

Ambito di applicazione

Articolo 1. La presente ordinanza stabilisce le norme supplementari per i veicoli che fanno parte delle prove sulle combinazioni di veicoli con rimorchi doppi.

(2) La prova comprende una combinazione di veicoli con rimorchi doppi costituiti da autocarri, quinta ruote, carrelli e semirimorchi (A-Double), cfr. allegato 1.

(3) I semirimorchi che fanno parte di una combinazione di veicoli con rimorchi doppi devono essere progettati per il trasporto di merci.

Articolo 2. La Direzione stradale danese emette un'ordinanza sulla rete stradale, ecc. sulla quale è consentita la guida con combinazioni di veicoli con doppio rimorchio.

Definizioni

Articolo 3. Ai fini della presente ordinanza, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) Combinazioni di veicoli con doppio rimorchio: Combinazioni di veicoli lunghi del tipo EMS2 A-Double, costituiti da un camion e tre rimorchi, se i singoli veicoli sono conformi alle disposizioni sulla lunghezza massima in vigore.
- 2) Carrello: Rimorchi a timone rigido progettati per il trasporto di semirimorchi.

¹⁾ Un progetto della presente ordinanza è stata notificata in conformità alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codifica).

Accoppiamento

Articolo 4. I veicoli che fanno parte di una combinazione di veicoli con rimorchi doppi devono essere immatricolati per l'accoppiamento che non richiede un'ispezione tecnica, fatte salve le sezioni da 5 a 7.

Articolo 5. Se il rimorchio è immatricolato all'estero, l'accoppiamento deve essere effettuato in conformità alle norme del Paese d'origine.

Articolo 6. Se il rimorchio è immatricolato in Danimarca e accoppiato con uno o più rimorchi immatricolati all'estero, gli accoppiamenti devono essere effettuati conformemente alle norme di cui all'articolo 22, in quanto i rimorchi possono essere considerati omologati per i "rimorchi ad asse centrale" o per i "semirimorchi di trasporto", se i certificati di immatricolazione contengono informazioni equivalenti a quelle dei certificati di immatricolazione danese sul carico della piattaforma ammissibile, sui semirimorchi massimi per asse, sul peso lordo massimo dei rimorchi e sui valori V.

Articolo 7. Sulla base dei certificati di immatricolazione e della pesatura dei veicoli, deve essere possibile verificare se gli accoppiamenti sono conformi agli articoli 5 e 6.

(2) Nel caso in cui nei certificati di immatricolazione non risulti che gli accoppiamenti sono autorizzati, cfr. punto 1), la documentazione di un centro di controllo tecnico in cui si attesta che i veicoli possono essere accoppiati tecnicamente e in sicurezza insieme devono essere presenti nel veicolo durante la guida.

(3) Se nel libretto di circolazione dell'autocarro straniero è indicato un peso combinato inferiore a quello utilizzato per la guida in Danimarca, la documentazione proveniente da un centro di controllo tecnico per la quale il peso combinato del veicolo è tecnicamente ammissibile deve essere presente nel veicolo durante la guida.

Pesi e dimensioni

Articolo 8. Il peso lordo effettivo di una combinazione di veicoli con rimorchi doppi non deve superare

1. 60.000 kg se la distanza tra gli assi anteriori e posteriori del complesso di veicoli è di almeno 19 m;
2. 72.000 kg se la distanza tra gli assi anteriori e posteriori del complesso di veicoli è di almeno 27 m; e
3. il peso combinato tecnicamente ammissibile del veicolo garantito dal costruttore dell'auto.

(2) I singoli veicoli di una combinazione con rimorchi doppi non devono mai essere caricati con un peso superiore a quello che sono immatricolati o omologati per il trasporto.

(3) I singoli rimorchi di una combinazione di veicoli con rimorchi doppi non devono mai essere caricati con un peso superiore a quello per cui i loro dispositivi di aggancio sono registrati o approvati.

(4) 20% del peso della combinazione di veicoli deve essere in grado di riposare sulle ruote motrici durante l'avviamento. Il carico per asse su ciascun asse dell'autocarro può superare il carico per asse ammissibile fino al 30%, purché non superi il carico tecnicamente ammissibile garantito dal costruttore all'avvio. Dopo l'avviamento, gli assi scaricati devono essere automaticamente abbassati a terra o caricati in modo che nessun carico per asse superi il carico per asse ammissibile, al più tardi quando la velocità supera i 30 km/h.

(5) Le combinazioni di veicoli con rimorchi doppi non devono essere conformi al requisito che il carico totale effettivo per asse non superi 1,5 volte il peso a pieno carico ammissibile dell'autocarro, cfr. ordinanza sulle norme dettagliate per gli accessori e gli equipaggiamenti del veicolo, allegato 1, punto 3.01.200, n. 4.

(6) Le combinazioni di veicoli con rimorchi doppi non devono soddisfare il requisito secondo cui il 20% del peso di una combinazione di veicoli deve poggiare sulle ruote motrici durante la guida normale, cfr. ordinanza sulle norme dettagliate per gli accessori e gli equipaggiamenti del veicolo, allegato 1, 3.01.200, n. 5.

(7) Le combinazioni di veicoli con rimorchi doppi non devono essere conformi al requisito secondo cui la combinazione di veicoli deve essere in grado di girare entro un cerchio spazzato con un raggio esterno di 12,50 m e un raggio interno di 5,30 m, cfr. ordinanza sulle norme dettagliate per gli accessori e le attrezzature del veicolo, allegato 1, 4.01.200, n. 1.

Articolo 9. Una combinazione di veicoli con rimorchi doppi, sia carico che scarico, non deve avere una lunghezza superiore a 32,00 m, fatto salvo il punto 2).

(2) Una combinazione di veicoli con rimorchio doppio trainata da un autocarro che utilizza propellenti alternativi, tecnologia a emissioni zero o dotato di dispositivi aerodinamici omologati o di cabine aerodinamiche estese non deve avere, sia a pieno carico che a vuoto, una lunghezza superiore a 34,00 m, a condizione che l'eccedenza sia dovuta esclusivamente alle disposizioni tecniche per l'utilizzo di propellenti alternativi, tecnologia a emissioni zero, dispositivi aerodinamici omologati o cabine aerodinamiche estese.

(3) La lunghezza è misurata sulle parti sporgenti più lunghe, con le eccezioni stabilite nell'ordinanza sulle norme dettagliate per i raccordi e le attrezzature del veicolo, allegato 1, paragrafo 3.02.001 (7).

Dispositivo di sterzo

Articolo 10. Tutti i veicoli di una combinazione di veicoli con rimorchi doppi devono essere dotati di controllo elettronico della stabilità (ESC).

Articolo 11. In caso di visione indiretta o diretta, deve esserci una visuale libera lungo il lato interno dell'intera combinazione di veicoli in una curva di 120° in un cerchio con raggio esterno di 12,50 m.

Articolo 12. Gli assi autotracciati sui rimorchi di una combinazione di veicoli con rimorchi doppi devono essere bloccati automaticamente al più tardi quando la velocità supera i 40 km/h.

(2) Un carrello può avere un asse guidato o autotracciante.

(3) I semirimorchi dopo un carrello non devono essere muniti di assi guida.

Freni

Articolo 13. Tutti i veicoli di una combinazione di veicoli con doppio rimorchio devono essere muniti di sistemi di frenatura antibloccaggio (ABS) e di sistemi di frenatura elettronica (EBS).

(2) Un rimorchio autorizzato a trainare un altro rimorchio deve essere munito di un router in modo che il cartello di frenatura EBS possa essere utilizzato sia dal rimorchio trainante che dai rimorchi trainati.

Articolo 14. L'efficienza del freno di stazionamento deve essere conforme all'allegato 4, punto 2.3, del regolamento UN n. 13 recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura.

(2) Un autocarro non è tenuto a soddisfare le prescrizioni del regolamento ONU n. 13, allegato 4, paragrafo 2.3.2., se il sistema di frenatura di stazionamento dell'autocarro è progettato in modo da trasmettere la piena pressione dei freni al circuito di comando pneumatico del rimorchio quando viene azionato il freno di stazionamento dell'autocarro.

Marcatura

Articolo 15. Le combinazioni di veicoli con doppio rimorchio devono essere munite di un cartello retroriflettente nella parte posteriore del veicolo conforme ai requisiti dell'allegato 2.

(2) Il cartello deve essere posto a sinistra della linea mediana del veicolo e a non più di 2 metri dal suolo misurato al bordo inferiore del cartello.

(3) Il cartello deve essere visibile solo quando il veicolo è utilizzato in una combinazione di veicoli con doppio rimorchio.

Motore

Articolo 16. Il motore del veicolo della motrice deve avere una potenza pari ad almeno 5,2 kW/t del peso complessivo effettivo del veicolo combinato.

Carrozzeria, costruzione, ecc.

Articolo 17. Una combinazione di veicoli con rimorchi doppi deve avere complessivamente almeno nove assi.

Articolo 18. Un autocarro utilizzato per il trasporto di una combinazione di veicoli con rimorchi doppi deve avere almeno tre assi.

Articolo 19. Un semirimorchio in una combinazione di veicoli con rimorchi doppi deve avere almeno due assi.

Articolo 20. Un carrello in una combinazione di veicoli con rimorchi doppi deve avere due assi.

(2) La piattaforma del semirimorchio di un carrello deve essere collocata su un anello sferico con possibilità di sterzata limitata su entrambi i lati di $20^\circ \pm 2^\circ$.

Articolo 21. La guida su strade diverse dalle autostrade con rimorchi dotati di dispositivi aerodinamici, cfr. ordinanza sulle norme dettagliate per gli allestimenti e gli equipaggiamenti dei veicoli, allegato 1 (3.02.001), punti 2 e 7, che possono essere ripiegati o rimossi, può avvenire solo con tali dispositivi in posizione ripiegata e chiusa.

Dispositivi di accoppiamento

Articolo 22. Autocarri, carrelli e semirimorchi devono essere immatricolati con valori D e V che garantiscano una resistenza sufficiente alle sollecitazioni generate durante il normale utilizzo e carico sul veicolo.

(2) Il dispositivo di accoppiamento del camion e del perno del semirimorchio anteriore deve avere un valore D di almeno 150 kN.

(3) Il semirimorchio anteriore deve essere immatricolato con informazioni supplementari "rimorchi ad asse centrale".

(4) Il valore massimo V indicato sul certificato di immatricolazione del semirimorchio anteriore deve essere di almeno 25 kN se il semirimorchio è sospeso in aria e 34 kN se il semirimorchio è sospeso meccanicamente.

(5) Il telaio, il timone e il dispositivo di accoppiamento del semirimorchio anteriore e del telaio, del timone e del dispositivo di aggancio del carrello devono avere un valore in Dc di almeno 125 kN.

(6) Il carrello è registrato con ulteriori informazioni sui semirimorchi di trasporto.

(7) La somma dei carichi totali effettivi per asse dei semirimorchi e del carrello non deve superare il valore del carico massimo totale per asse del semirimorchio indicato sul certificato di immatricolazione dell'autocarro.

(8) Il carico reale e il carico totale effettivo per asse del semirimorchio posteriore non devono superare i valori di carico della piattaforma ammissibili e il carico massimo totale per asse del semirimorchio indicato nella scheda di immatricolazione del carrello.

(9) La piattaforma del semirimorchio e il telaio inferiore del carrello devono avere un valore D di almeno 135 kN.

Regolamenti UN

Articolo 23. I regolamenti UN di cui alla presente ordinanza non devono essere introdotti nella Gazzetta ufficiale danese.

(2) I regolamenti UN di cui al punto 1 si applicano anche se non sono disponibili in danese.

(3) I regolamenti UN sono disponibili sul sito web della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, www.unece.org.

Verifiche

Articolo 24. Quando si guida con una combinazione di veicoli con rimorchi doppi, il libretto di circolazione di ciascun veicolo o una sua copia e qualsiasi altra documentazione o copia della stessa conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 e paragrafi da 2 a 4, devono essere presenti nel veicolo in marcia, su supporto cartaceo o elettronico, e sono presentate alla polizia o all'autorità stradale danese su loro richiesta.

Sanzioni

Articolo 25. Le infrazioni agli articoli da 4 a 7, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, agli articoli da 10 a 21, all'articolo 22, paragrafi 3 e da 6 a 8, all'articolo 24, e alla guida di veicoli combinati con rimorchi doppi rispetto a quelli di cui alla sezione 1, paragrafo 2, sono punibili con una sanzione pecuniaria.

(2) Per le infrazioni di cui all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 22, paragrafi 7 e 8, il proprietario o l'utilizzatore del veicolo può, conformemente all'articolo 118, paragrafo 14, prima frase, essere passibile di una sanzione pecuniaria, anche se l'infrazione non può essere attribuita all'interessato come intenzionale o negligenza.

(3) Le imprese e simili (persone giuridiche) possono essere ritenute responsabili penalmente ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo 5 del codice penale danese.

Entrata in vigore

Articolo 26. La presente ordinanza deve entrare in vigore il 1 gennaio 2024.

Combinazioni di veicoli con doppio rimorchio

Il seguente tipo di combinazione di veicoli fa parte della prova su combinazioni di veicoli con rimorchi doppi ed è contemplato dal presente ordinanza, cfr. articolo 1, paragrafo 2:



combinazioni di veicoli con rimorchi doppi del tipo EMS2 A-Double costituite da autocarri, ralle, carrelli e semirimorchi. La configurazione dell'asse può differire dall'illustrazione di cui sopra.

Cartello retroriflettente

Il cartello retroriflettente per una combinazione di veicoli con rimorchi doppi, cfr. articolo 15, deve essere realizzato con materiale riflettente giallo circondato da un bordo fluorescente rosso. Il cartello deve avere le seguenti dimensioni:

- 1) La larghezza deve essere di almeno 90 cm.
- 2) La larghezza deve essere di almeno 45 cm.
- 3) Il bordo fluorescente rosso deve essere di 4 cm.

Il cartello reca la seguente illustrazione grafica di una combinazione di veicoli con rimorchi doppi e il testo "EMS2" con caratteri di altezza non inferiore a 7,5 cm:

